



Delibera della Giunta Regionale n. 453 del 03/08/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI

Oggetto dell'Atto:

D.G.R. N. 223/2014 - PROFILO PROFESSIONALE DI OTTICO - DETERMINAZIONI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a) con il Regio Decreto n.1334 del 31 maggio 1928 recante: *“Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, veniva istituita la professione di ottico definita “arte ausiliaria delle professioni sanitarie” il cui esercizio era subordinato al rilascio della relativa “licenza di esercizio” conseguibile a seguito del superamento di “esami di abilitazione” consistenti in “prove pratiche manuali ed orali” valutate da una commissione istituita dal prefetto e composta da medici;*
- b) il Decreto Ministeriale 23 aprile 1992 recante: *“Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico e odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi”*, prevedeva, tra l'altro, che i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di ottico avessero durata quinquennale e che si concludessero con un esame finale individuando, al contempo, orari e programmi;
- c) il Decreto Ministeriale 28 ottobre 1992 recante: *“Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico e odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi”*, ha disposto la durata triennale dei corsi, autorizzati dalle regioni, per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico prevedendo, al contempo, sia corsi di durata triennale, il cui requisito di ammissione era il possesso di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente, sia corsi sperimentali per ottici di durata biennale, riservati ad allievi in possesso del titolo di scuola secondaria superiore, che le Regioni potevano autorizzare previa intesa con il Ministero della Sanità;
- d) in attuazione del D.M. 28/10/1992 sopra indicato, la Regione Campania ha provveduto a disciplinare con diversi provvedimenti le modalità di erogazione delle attività formative per l'acquisizione della Qualifica relativa al profilo di “OTTICO” e, in ultimo, con la Deliberazione di G.R. n. 3007 del 15/6/2001 (pubblicata sul BURC n. 36 del 16 luglio 2001) ha approvato il *“Regolamento interno del corso triennale per ottico/odontotecnico”* ed il *“Regolamento interno del corso biennale sperimentale per ottico”*, a mezzo dei quali sono stati disciplinati i programmi di insegnamento in attuazione della normativa nazionale ed è stata conferita all'attuale Direzione Generale Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale (50.04.00) la competenza in merito al rilascio delle autorizzazioni all'erogazione delle attività formative volte all'acquisizione della qualifica in questione, previa intesa con il Ministero della Sanità relativamente ai soli corsi biennali;
- e) la Legge 1 febbraio 2006, n. 43 recante: *“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali”* prevede al comma 2 :*“la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1”*, tra cui è individuabile la professione di Ottico;
- f) allo stato risultano rilasciate, a mezzo dei Decreti Dirigenziali nn. 22 – 23 – 24 – 25 – 26 e 27 del 30/10/2019 emanati dalla DG 50.04.00 autorizzazioni amministrative all'erogazione dei percorsi formativi volti al conseguimento della Qualificazione di “OTTICO” per il periodo 2017-2020 - corsi sia Biennali che Triennali;

PREMESSO ALTRESÌ che:

- a) la Legge 28 giugno 2012, n. 92, e s.m.i., dispone la Riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita, in particolare l'art. 4, dal comma 51 al comma 68, detta i principi su cui avviare la Riforma della Formazione Professionale;
- b) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, dal comma 58 a 68, della Legge 92/2012;
- c) il Decreto Interministeriale (M.L.P.S. - M.I.U.R.) 30 giugno 2015 definisce il "*Quadro operativo di riferimento per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze*", nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D. Lgs. 13/2013;
- d) il Decreto Interministeriale (M.L.P.S. - M.I.U.R.) 8 gennaio 2018 istituisce il Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale delle competenze di cui al D.Lgs. 13/2013;
- e) la Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 e ss.mm.ii., recante "*Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di Lavoro e Formazione Professionale per la promozione della Qualità del Lavoro*";
- f) il Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 - come modificato dal Regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7 – detta le "*Disposizioni regionali per la formazione professionale*" in attuazione della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1, lettera b);
- g) la Deliberazione di G.R. n. 242 del 22/07/2013 e ss.mm.ii. approva il "*Modello operativo di accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione professionale e dei Servizi per il lavoro in Regione Campania*";
- h) la Deliberazione di G.R. n. 223 del 27/06/2014 istituisce il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (RRTQ) dettando gli "*Indirizzi sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione*" per la definizione - ex art. 8 del D. Lgs. 13/2013 - di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali;
- i) la Deliberazione di G.R. n. 808 del 23/12/2015 approva gli "*Standard formativi minimi generali per livello EQF di riferimento al fine di un'adeguata progettazione dei percorsi formativi, nelle more della definizione di Standard formativi di dettaglio*";
- j) la Deliberazione di G.R. n. 314 del 28/06/2016 approva il "*Dispositivo Integrato S.C.R.I.V.E.R.E. - Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione E Riconoscimento delle Esperienze*" - ricettivo delle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 30/06/2015;
- k) la Deliberazione di G.R. n. 294 del 15/05/2018 approva le "*Linee guida per la Formazione Professionale autofinanziata - rilascio delle autorizzazioni - gestione delle attività - esami finali - monitoraggio e vigilanza in fase di erogazione*";

CONSIDERATO che:

- a) in attuazione della D.G.R. n. 242/2013 e ss.mm.ii. le Agenzie Formative accreditate possono erogare i percorsi formativi ricompresi nel Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni di cui alla

D.G.R. n. 223/2014, riferiti sia a Qualificazioni / Attività regolamentate in ambito nazionale e/o regionale che a Qualificazioni non regolamentate;

- b) in attuazione delle DD.GG.RR. sopra indicate, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni normative susseguite alla Riforma della Formazione Professionale avviata a mezzo della legge delega n. 92/2012, art. 4, commi da 51 a 68, risulta opportuno armonizzare le procedure autorizzative dei percorsi formativi sia Biennali che Triennali per il conseguimento della Qualificazione abilitante per la professione di “OTTICO”, mediante il riconoscimento del Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni Professionali come riferimento unico ai fini della progettazione didattica e della successiva erogazione dei percorsi formativi inerenti il profilo di “OTTICO” da svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Schede descrittive degli Standard Professionali e Formativi di dettaglio, afferenti al Settore Economico Professionale (S.E.P.) – SERVIZI SOCIO - SANITARI;

RITENUTO pertanto di:

- a) dover disporre che, in attuazione della D.G.R. 242/2013 e ss.mm.ii., le Agenzie Formative accreditate possano erogare i percorsi formativi sia Biennali che Triennali relativi al profilo di “OTTICO”, in quanto ricompresi nel Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni di cui alla D.G.R. n. 223/2014;
- b) dover disporre, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni normative susseguite alla Riforma della Formazione Professionale avviata a mezzo della legge delega n. 92/2012, art. 4, commi da 51 a 68, che vengano individuate le modalità di armonizzazione delle procedure autorizzative dei percorsi formativi sia Biennali che Triennali per il conseguimento della Qualificazione abilitante per la professione di “OTTICO” mediante il riconoscimento del RRTQ della Regione Campania come riferimento unico ai fini della progettazione didattica e della successiva erogazione dei percorsi formativi, da svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Schede descrittive degli Standard Professionali e Formativi di dettaglio, afferenti al Settore Economico Professionale (S.E.P.) – SERVIZI SOCIO – SANITARI;
- c) dover demandare alla competente Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili (50.11.00) l’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti, al fine di attribuire al profilo professionale di “OTTICO” la più ampia riconoscibilità e spendibilità nell’ambito del mercato del lavoro, mediante l’inserimento nel RRTQ, così come nel Repertorio Nazionale dei Titoli e delle Qualificazioni Regionali ex art. 8 del D. Lgs. n. 13/2013, delle Schede descrittive degli Standard Professionali e Formativi di dettaglio;
- d) dover demandare alla competente Direzione Generale Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale (50.04.00) l’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti, al fine di armonizzare le procedure autorizzative, di gestione e le modalità di svolgimento degli esami finali, dei percorsi formativi sia Biennali che Triennali per il conseguimento della Qualificazione abilitante per la professione di “OTTICO”;
- e) dover stabilire che decorsi 12 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento deliberativo, sia i percorsi formativi sperimentali di durata Biennale che quelli di durata Triennale per il conseguimento della Qualificazione abilitante l’esercizio della professione di “OTTICO” potranno essere erogati esclusivamente da Agenzie Formative accreditate secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 242/2013.

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di disporre che, in attuazione della D.G.R. 242/2013 e ss.mm.ii. la Agenzie Formative accreditate possano erogare i percorsi formativi relativi al profilo di “OTTICO” in quanto ricompresi nel Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni di cui alla D.G.R. n. 223/2014;
2. di disporre, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni normative susseguite alla Riforma della Formazione Professionale avviata a mezzo della legge delega n. 92/2012, art. 4, commi da 51 a 68, che vengano individuate le modalità di armonizzazione delle procedure autorizzative dei percorsi formativi sia Biennali che Triennali per il conseguimento della Qualificazione abilitante per la professione di “OTTICO” mediante il riconoscimento del Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni Professionali come riferimento unico ai fini della progettazione didattica e della successiva erogazione dei percorsi formativi, da svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Schede descrittive degli Standard Professionali e Formativi di dettaglio, afferenti al Settore Economico Professionale (S.E.P.) – SERVIZI SOCIO – SANITARI;
3. di demandare alla competente Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili (50.11.00) l’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti, al fine di attribuire al profilo professionale di “OTTICO” la più ampia riconoscibilità e spendibilità nell’ambito del mercato del lavoro, mediante l’inserimento nel RRTQ, così come nel Repertorio Nazionale dei Titoli e delle Qualificazioni Regionali ex art. 8 del D. Lgs. n. 13/2013, delle Schede descrittive degli Standard Professionali e Formativi di dettaglio;
4. di demandare alla competente Direzione Generale Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale (50.04.00) l’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti, al fine di armonizzare le procedure autorizzative, di gestione e le modalità di svolgimento degli esami finali, dei percorsi formativi sia Biennali che Triennali per il conseguimento della Qualificazione abilitante per la professione di “OTTICO”;
5. di stabilire che decorsi 12 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento deliberativo, sia i percorsi formativi sperimentali di durata Biennale che quelli di durata Triennale per il conseguimento della Qualificazione abilitante l’esercizio della professione di “OTTICO” potranno essere erogati esclusivamente da Agenzie Formative accreditate secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 242/2013;
6. di trasmettere il presente atto a:
 - 6.1 Assessore alla Formazione Professionale;
 - 6.2 Uffici delle Direzioni Generali - Codici 50-04-00 e 50-11-00 – per l’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti;
 - 6.3 B.U.R.C. per la pubblicazione.